

COMUNE DI CAROVIGNO

Provincia di Brindisi

Ordinanza N. 11
Data di registrazione 01/03/2021

OGGETTO: DIVIETO DI SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE NELLA RETE FOGNARIA DELLE ACQUE NERE IN GESTIONE ALL'AQP

IL COMMISSARIO

Premesso che:

- l'AQP, da ultimo con nota acquisita al protocollo comunale n. 3772 n data 11/02/2021, comunicava che, in concomitanza di precipitazioni atmosferiche, si verifica un anomalo afflusso di notevoli volumi di acque meteoriche nelle reti cittadine di fognatura nera in gestione alla stessa AQP, che provocano l'inevitabile messa in carico del sistema fognario, con pregiudizio delle reti e delle opere da essa gestite nonché dei manufatti di proprietà dei terzi;
- con la medesima nota l'AQP precisava che tali inconvenienti sono solo ed esclusivamente riconducibili ad un uso improprio delle reti e degli allacciamenti di fognatura nera nei quali sarebbero fatti confluire arbitrariamente ed abusivamente scarichi di rampe, lastrici solari, chiostrine o comunque delle aree scoperte a servizio degli immobili;
- l'AQP ribadisce che tale pratica configura un uso improprio della rete fognaria dallo stesso gestita, in quanto contravviene al disposto dell'art. 24, comma 2 del regolamento del S.I.I., che testualmente recita "è vietato realizzare impianti a sistema misto che convogliano nella pubblica fognatura nera sia le acque piovane che quelle usate";
- pertanto l'AQP demanda a questo Ente, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza igienico-sanitaria, tutte le procedure indispensabili ad interrompere tale avviso

Considerato che:

- in diversi punti del territorio comunale, maggiormente esposti in occasione di precipitazioni meteoriche, è presente un sistema di collettamento delle acque bianche, in gestione comunale ed esclusi dalla gestione del servizio idrico integrato;
- il sistema fognario dell'abitato comunale è stato dimensionato per ricevere le sole acque nere ed il massiccio e repentino afflusso di acque anche di natura meteorica genera rigurgiti e tracimazioni sulla pubblica viabilità, con conseguenti danni alle proprietà poste in posizione più sfavorevole;
- l'eventuale scarico delle acque meteoriche nelle condotte di fogna nera, oltre a risultare un problema di gestione delle reti fognarie crea pregiudizio per l'igiene e la salute pubblica;
- questa Amministrazione Comunale non è assolutamente responsabile dell'eventuale immissione di acque meteoriche nella rete di fognatura nera in gestione all'AQP, considerato che l'esistente rete di fognatura bianca nella quale scaricano le acque meteoriche provenienti dalle griglie stradali è del tutto autonoma rispetto alla rete di fognatura nera di cui innanzi;
- sussiste la necessità di risolvere alla radice le cause che comportano l'intasamento delle reti fognarie nere, eliminando dalla fognatura l'immissione delle acque meteoriche provenienti dagli spazi di pertinenza degli immobili privati (lastrici solari, chiostrine, cortili, ecc.);

Ritenuto necessario pertanto vietare lo scarico delle acque meteoriche nella condotta pubblica fognaria delle acque nere, provenienti dagli spazi di pertinenza degli immobili privati (lastrici solari, chiostrine, cortili, ecc.) nonché delle altre sostanze la cui immissione in fogna è vietata al fine di evitare intasamenti e rigurgiti della rete fognaria comunale e successivi allagamenti del manto stradale nonché inconvenienti di funzionamento dei processi fisicobiologici, con decadimento dell'efficienza depurativa dei presidi depurativi locali.

Visti:

- il T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e ss. mm. e ii.;
- la delibera di Giunta Regionale n. 3819 del 06.10.1984, in particolare, l'art. 148;
- il Regolamento Regionale 3 novembre 1989, n. 5, "Disciplina delle pubbliche fognature";
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in particolare, l'art. 24, comma 2;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii. e, in particolare, l'art. 113, che disciplina gli scarichi e le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, provenienti da reti fognarie separate o da altre condotte separate, che non devono recare pregiudizio al raggiungimento degli obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici recettori ed alla sicurezza idraulica e geomorfologica delle aree interessate;
- i Decreti del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia n. 191 del 13.06.2002 (Piano Direttore) e n. 282 del 21.11.2003 (Disciplina autorizzazioni) nonché il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia adottato con Deliberazione di G.R. n. 883 del 19.06.2007 e approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- Il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.);
- Il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. e ii. e, in particolare, l'art. 7 bis, l'art. 50, comma4 e 5
- Il vigente Statuto Comunale;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito, come da nota istruttoria in atti, del funzionario responsabile Area IV – prot. 5483 del 01/03/2021;

Richiamato il DPR 12/01/2021, con cui si incarica il sottoscritto della provvisoria gestione del Comune di Carovigno.

ORDINA

- A tutti i proprietari degli immobili ed amministratori di condomini siti nel Comune di Carovigno e nelle borgate servite da pubblica fognatura è fatto divieto di scaricare, all'interno della rete fognaria delle acque nere, le acque piovane provenienti dalle proprietà private nonché sostanze che possano danneggiare gli impianti e le persone ad essi addetti.
- A tutti i proprietari degli immobili ed amministratori di condomini siti nel Comune di Carovigno e nelle borgate che convogliano lo scarico di acque piovane nelle fognature di acque nere, di provvedere all'esecuzione dei lavori di adeguamento delle condotte fognarie interne agli immobili privati, in modo da escludere l'immissione delle acque meteoriche nella rete fognaria delle acque nere, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio.
- A tutti i cittadini di astenersi assolutamente dal manomettere, a qualsiasi fine, i chiusini stradali di fognatura nera. A tal fine si precisa che nelle zone ove non sia presente la condotta pubblica di smaltimento delle acque bianche, i medesimi soggetti di cui alle lettere precedenti, hanno l'obbligo di effettuare lo scarico delle acque piovane direttamente nelle cunette laterali delle strade, in modo tale da consentirne il deflusso verso le più vicine caditoie stradali per la raccolta delle acque piovane

AVVERTE

- che in caso di inottemperanza al presente ordine si procederà a termini di legge, anche mediante esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, con rivalsa di spese nei confronti del proprietario dell'immobile per recupero delle spese e quant'altro e con denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- ai contravventori, ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle norme vigenti in materia, la violazione della presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di una somma da €. 25,00 a €. 500,00, con eventuale pagamento in misura ridotta, ai sensi della Legge n. 689/91, con riserva di intraprendere azioni per il risarcimento di ulteriori danni, per le spese sostenute dall'Ente nonché per danni causati a terzi;

DISPONE

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle eventuali sanzioni, provveda il Comando di Polizia Municipale, con l'ausilio, ove necessario e richiesto, degli uffici dell'area tecnica del Comune di Carovigno e/o del gestore operativo del servizio idrico integrato (AQP spa) per i controlli del caso per verificare il rispetto della presente Ordinanza;

- che il gestore operativo del servizio idrico integrato, in quanto gestore della rete fognaria nera e dell'impianto di depurazione, ha facoltà di provvedere anche in maniera autonoma a mettere in campo ogni possibile intervento di controllo volto a rilevare gli allacci abusivi ed a segnalarli all'ufficio tecnico nonché al locale Comando di Polizia Municipale.

DISPONE

le seguenti forme di **pubblicità della presente ordinanza,** al fine di assicurare la massima diffusione e conoscenza della stessa:

- Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni;
- Pubblicazione sul sito internet del Comune;
- la trasmissione, ai fini della esecuzione, a:
 - ✓ Provincia di Brindisi, all'indirizzo PEC: provincia@pec.provincia.brindisi.it;
 - ✓ 2. Comando dei Carabinieri Stazione di Carovigno all'indirizzo pec: tbr27311@pec.carabinieri.it;
 - ✓ Prefetto di Brindisi, all'indirizzo pec: <u>prefettura.prefbr@pec.interno.it</u>;
 - ✓ AQP-Acquedotto Pugliese S.p.A., agli indirizzi pec: <u>clienti@pec.aqp.it</u> <u>servizi.tecnici@pec.aqp.it</u> <u>alctabr@pec.aqp.it</u> ;
 - ✓ Comando di Polizia Municipale;
 - ✓ Area 3 LL. PP.;
 - ✓ . Area 4 Ambiente;
 - ✓ Area 7 Urbanistica;
 - ✓ Segreteria comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on line per 30 giorni consecutivi.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, nel termine 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia sezione di Lecce ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Commissario Maria Antonietta Olivieri Firmato digitalmente